

XXXV Congresso Nazionale Forense  
Lecce, 6-8 ottobre 2022

**Mozione in tema di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito giudiziario e  
di introduzione di sistemi di c.d. Giustizia Predittiva,  
per la salvaguardia del diritto di difesa e del giusto processo**

Presentata da:  
avv. Aldo Franceschini (delegato del Foro di Napoli)

**PREMESSO CHE**

Nel panorama nazionale e internazionale ormai da tempo è fervido il dibattito sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività umane, comprese quella legale e giudiziaria. Per quanto riguarda queste ultime, l'attenzione sembra oggi concentrata sulle varie forme di Giustizia Predittiva. Per Intelligenza Artificiale si intende un insieme di tecnologie differenti che interagiscono per consentire alle macchine di percepire, comprendere, agire e apprendere con livelli di intelligenza simili a quelli umani. Alla base del suo funzionamento vi è l'algoritmo, definibile, in termini generali, come una sequenza finita di operazioni da svolgere per risolvere un dato problema.

Attualmente non esistono disposizioni normative che disciplinino l'impiego di tale risorsa nei settori legale e giudiziario. Di recente è stata però presentata una proposta di legge, in materia tributaria, volta ad introdurre un sistema di Giustizia Predittiva, consistente nel rendere disponibile sul sito *internet* istituzionale del MEF una piattaforma telematica, liberamente consultabile da ciascun contribuente, in grado di generare "una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie" (cfr. p.d.l. AC-3593, presentata il 22 maggio 2022 da alcuni Deputati).

Nel 2018 la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha adottato la Carta etica europea sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, subordinandola al rispetto di cinque principi: 1) rispetto dei diritti fondamentali; 2) non discriminazione; 3) qualità e sicurezza; 4) trasparenza, imparzialità e equità; 5) "del controllo da parte dell'utilizzatore".

**RILEVATO CHE**

Risulta già oggi l'esistenza di sofisticati *software* in grado, ad esempio, di elaborare testi contrattuali oppure di revisionare documentazione legale (*due diligence*). Alcuni di questi programmi sono disponibili anche sul mercato italiano. È poi notizia recente l'avvio di un progetto per rendere il noto dispositivo *Alexa* in grado di fornire informazioni giuridiche a richiesta.

Inoltre, alcuni uffici giudiziari italiani stanno sviluppando progetti di "Giustizia (o Giurisprudenza) Predittiva" (almeno in questi termini vengono etichettati); sono così presenti sui siti istituzionali delle Corti di appello di Brescia, Bari e Venezia apposite sezioni ad essa dedicati; al momento i contenuti sono limitati alla raccolta, in file formato PDF, di giurisprudenza di merito e di legittimità (in alcuni casi sotto forma di schede di massimazione) in materia civile (tra cui diritto del lavoro, diritto delle imprese, societario, bancario) espressiva di orientamenti uniformi e di consolidati principi di diritto.

Sono poi stati siglati, tra alcuni uffici giudiziari ed enti universitari, accordi funzionali alla realizzazione di progetti di ricerca avanzata con l'obiettivo, tra gli altri, di allestire sistemi di Giustizia Predittiva (in particolare l'accordo quadro del 2021 tra il C.E.D. della Corte di cassazione e

la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia e le convenzioni tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e i Tribunali di Genova e Pisa, rispettivamente del 2019 e del 2021).

La finalità dichiarata dei progetti di Giustizia Predittiva è quella di favorire una maggiore certezza nell'applicazione del diritto; ma essi perseguono anche (e soprattutto) l'obiettivo di disincentivare l'introduzione di azioni giudiziarie, con conseguente (ed auspicata) flessione della domanda di giustizia.

Le richiamate iniziative progettuali di Giustizia Predittiva, sia pure in fase embrionale, si connettono ad alcuni compiti già attribuiti ai dirigenti degli uffici giudiziari, consistenti nel creare banche dati degli orientamenti della locale giurisprudenza di merito. Compiti da realizzare con l'ausilio delle varie figure afferenti all'Ufficio per il processo [si vedano in particolare le funzioni attribuite ai tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 e agli addetti all'Ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80 del 2021, nonché, da ultimo, gli artt. 5 co. 1 lett. d) e 6 co. 1 lett. c) schema d.lgs. attuativo delle leggi n. 134 e 206 del 2021].

### **CONSIDERATO CHE**

Da un punto di vista generale l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale (e/o della c.d. Giustizia Predittiva) apre a scenari non prevedibili di tendenziale automazione nello svolgimento di attività oggi riservate all'uomo. Per quanto riguarda i settori legale e giudiziario, questo sviluppo rischia di portare alla progressiva emarginazione delle figure dell'avvocato e del giudice stesso, se non, addirittura, alla loro estinzione.

Rispetto a queste prospettive, l'Avvocatura deve essere lungimirante e scegliere oggi che posizione assumere. È chiaro che domani sarà tardi.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella decisione giudiziaria presenta rischi gravissimi per la giustizia; rilevano profili di tensione con fondanti principi costituzionali in materia di diritto di difesa, giusto processo e giurisdizione.

Alcune possibili applicazioni sono prospettabili in un futuro non molto remoto: si pensi a filtri di ammissibilità, specie in materia di impugnazioni, anche tenuto conto delle tendenze normative degli ultimi anni e delle prassi giudiziarie (talvolta cristallizzate in protocolli d'intesa o provvedimenti adottati dai capi degli uffici giudiziari).

I futuribili sono a dir poco inquietanti: si pensi all'impiego di criteri computazionali di valutazione della prova o, nel settore penale, al calcolo del rischio di recidiva in materia cautelare o esecutiva (in questo ultimo caso, l'esperienza statunitense, nello studio dei dati e dei risultati ex post, elaborati con la sensibilità dello scienziato statistico, hanno destato enormi preoccupazioni in termini discriminatori).

Anche l'utilizzo in materia meramente servente alla decisione umana presenta il rischio che il giudice sia condizionato dal contributo della macchina, nonché, in prospettiva di lungo periodo, il rischio di favorire un percorso di progressivo esautoramento dell'uomo.

Sfruttare le potenzialità del progresso tecnologico per rendere più efficiente la giurisdizione (ad esempio sul terreno della smaterializzazione e digitalizzazione degli atti processuali) non deve tradursi nella incondizionata implementazione di ciò che esso offre.

L'Intelligenza Artificiale (e/o la Giustizia Predittiva) non può sostituire l'uomo nella decisione giudiziaria, non potendo le macchine acquisire quelle capacità di compiere operazioni valutative complesse di carattere non computazionale e non ipertestuale, di ponderazione di aspetti specifici

della *res iudicanda*, di comprensione della dimensione umana delle conseguenze delle decisioni (quella che in campo scientifico viene definita *'proprietà emergente del cervello'*).

Una macchina non potrebbe decifrare e apprezzare i profili paralinguistici della comunicazione non verbale, salvo ad imboccare pericolose derive biometriche. Un decisore algoritmico comporterebbe anche il tramonto dell'oralità, che rappresenta invece, soprattutto nel processo penale, aspetto nevralgico del contraddittorio argomentativo e di quello probatorio.

Le decisioni affidate alle macchine lungi dall'essere "oggettive" restano comunque connotate da un'ineliminabile matrice soggettiva. In particolare restano affidate all'uomo la programmazione delle istruzioni degli algoritmi e l'inserimento delle informazioni processate dagli stessi. Momenti che presentano ineliminabili profili di criticità.

Ad onta della dichiarata finalità di favorire la certezza del diritto, i progetti di implementazione dell'Intelligenza Artificiale nel campo della giustizia tendono a perseguire obiettivi di efficientamento del sistema in meri termini produttivistici. La certezza del diritto, l'uniformità del trattamento giuridico e la prevedibilità della decisione vanno perseguite utilizzando altri strumenti, a partire da appropriate scelte e tecniche normative, dalla formazione congiunta di tutti i protagonisti della giurisdizione, dall'accessibilità delle decisioni di tutte le corti e da una corretta attività nomofilattica da parte della Cassazione.

Non è dunque l'Intelligenza Artificiale (e/o la c.d. Giustizia Predittiva) lo strumento adatto ad attenuare l'imprevedibilità della decisione giudiziaria, anche nei casi in cui il magistrato fosse chiamato a compiere mere valutazioni di probabilità statistica ovvero nelle controversie ripetitive, nelle quali la ricostruzione fattuale assume (spesso) caratteristiche uniformi (ad es. nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nel calcolo dei postumi invalidanti nelle controversie di responsabilità civile autoveicoli, nelle controversie in materia di separazione e divorzio limitatamente al calcolo degli oneri alimentari).

In primo luogo, allo 'stato dell'arte', ovvero della tecnica e della scienza, gli strumenti disponibili non consentirebbero di generare i risultati attesi. In ogni caso, i rischi superano di gran lunga i possibili benefici, e ciò soprattutto sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali e processuali. Anche perché, per raggiungere effettivamente il risultato della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in questi ambiti, occorrerebbe diminuire la discrezionalità del giudice attribuendo qualche forma di vincolatività al responso robotico; il che, ovviamente, appare aberrante.

D'altra parte, anche in assenza di formale vincolatività, l'introduzione di sistemi di Giustizia Predittiva, imperniati sul precedente, finirebbe per ostacolare la fisiologica evoluzione innovativa della giurisprudenza, favorendo, invece, la tendenza al conformismo giudiziario e generando, specularmente, un fortissimo condizionamento dell'avvocato nella scelta della strategia difensiva, sino ad assumere rilievo ai fini della responsabilità professionale.

Di recente, a livello eurounitario, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle funzioni giudiziarie è stato qualificato *"ad alto rischio"*, in considerazione del suo *"impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"* (cfr. proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'utilizzo dell'AI e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, licenziata il 21 aprile 2022, considerando n. 40). È invece stata esclusa tale classificazione per i *"sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o l'assegnazione delle risorse"*.

**In conclusione, appare irrinunciabile preservare la dimensione esclusivamente umana della decisione giudiziaria, a qualsiasi settore essa afferisca, potendo semmai favorirsi l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale ai soli fini organizzativi e di sistema.**

Resta comunque ferma la nota dolente di un'Avvocatura che, troppo spesso, in passato, ha dovuto subire passivamente stravolgimenti legislativi che ne hanno modificato la stessa esistenza e sussistenza; senza parlare della ricaduta altrettanto negativa sui diritti dei cittadini. Ebbene, quanto alle tematiche in parola, la posta in gioco è altissima e mai come in questa sede deve essere del tutto fugato il rischio di un suo mancato coinvolgimento in iniziative ad esse afferenti.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura italiana, riunitasi a Lecce nel XXXV Congresso Nazionale Forense, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani, dei principi costituzionali, nonché nell'interesse del Paese,

### **CONFERISCE AMPIO MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, in tutte le sedi competenti – in particolare con tutti i Ministeri, le Istituzioni e gli Enti competenti – e con tutti gli strumenti disponibili – in particolare quelli informativi e mediatici – affinché:

- si manifesti contrarietà all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella decisione giudiziaria relativa a qualsiasi procedimento giurisdizionale o segmenti di esso, nonché all'introduzione di sistemi di c.d. Giustizia Predittiva;
- in ogni caso, si pretenda che l'Avvocatura sia invitata a partecipare, in forma istituzionale, politica ed anche associativa, a qualsiasi progetto attinente all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito giudiziario e all'introduzione di sistemi di c.d. Giustizia Predittiva;
- si avvii il monitoraggio costante – da parte dell'Avvocatura, in forma istituzionale, politica ed anche associativa – di eventuali iniziative e progetti di c.d. Giustizia Predittiva attivati a livello locale, nonché l'interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari interessati.

Napoli, 5 settembre 2022

[La presente mozione congressuale beneficia anche del contributo di Antonio Tafuri (delegato/presidente Foro di Napoli), Ugo Verrillo (delegato/presidente Foro di Santa Maria Capua Vetere), Luisa Liguoro (delegato/presidente Foro di Torre Annunziata), Pasquale Altamura, Francesco Annunziata, Loredana Capocelli, Anna Chiara Casillo, Francesco Cellammare, Luigi Ciriello, Felice Ciruzzi, Francesco Cristiano, Elena De Rosa, Alessandro Di Martino, Edoardo Di Natale, Diana Caterina Ferrara, Elena Ferrara, Elvira Festa, Alessandro Gargiulo, Roberta Giliberti, Antonio Messina, Giuseppe Napolitano, Alberto Pellegrino, Maria Grazia Petrone, Maria Prisco, Antonetta Russo, Cristina Sgobbo, Paolo Trapanese.]

avv. Aldo Franceschini (delegato del Foro di Napoli)